

Roma, 17 luglio 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 092/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: DPR 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

Si informano le Imprese associate che, sulla GU n. 149 del 27-6-2013, è stato pubblicato il d.P.R. in oggetto, del quale si allega copia, che è entrata in vigore lo scorso 12 luglio 2013.

Il decreto, fonte di natura regolamentare, emanato in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni, di recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/91/CE, sul rendimento energetico degli edifici, definisce (art. 1) i criteri generali, tanto per l'edilizia pubblica che per quella privata, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.

Preme, in primo luogo, evidenziare che, nel rispetto del principio di sussidiarietà ex art. 117, co. 5, Cost., e in virtù della “clausola di cedevolezza”, di cui all'art. 17 del sopra richiamato d.lgs. n. 192/2005, l'art. 10 del provvedimento in oggetto stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e, comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti.

Nel provvedere a ciò, al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva e del decreto legislativo citati, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad assicurare la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto in commento, assumendoli come riferimento minimo inderogabile, mentre quelle che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso vi abbiano già provveduto devono adeguare le disposizioni adottate alle previsioni di esso.

Gli artt. 3 e 4, rispettivamente rubricati “Valori massimi della temperatura ambiente” e “Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale”, al cui testo si rinvia per gli aspetti di dettaglio, contengono le indicazioni fondamentali relative alle temperature degli ambienti interni, distinguendosi gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili dagli altri, ed ai periodi ed orari di funzionamento degli impianti di climatizzazione nei periodi invernali.

Al riguardo, si evidenziano le disposizioni di principio secondo le quali il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati vada ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia (art. 3, co. 3), nonché quelle specifiche per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, secondo le quali (art. 3, co. 5) le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Relativamente, invece, ai periodi di funzionamento degli impianti per la climatizzazione invernale, è previsto (art. 4, co. 3) che, al di fuori di quanto indicato dall'art. 4, co. 2, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci (art. 5), con propria ordinanza, di cui devono dare immediata informazione alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

Per quanto concerne le tematiche riguardanti la responsabilità per l'esercizio degli impianti, i controlli e la manutenzione degli stessi, nonché i controlli dell'efficienza energetica e le ispezioni, si rinvia al testo degli artt. dal 6 al 9, che non paiono essere forieri di difficoltà interpretative, né meritevoli di particolari approfondimenti.

Appaiono, al contrario, degne di una sottolineatura le disposizioni di cui al co. 7 dell'art. 6, secondo le quali "Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati."

A ben vedere la norma riportata riproduce in buona parte le disposizioni di cui all'art. 11, co. 1, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - provvedimento che deve considerarsi implicitamente superato da quello in esame - secondo le quali "il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia ...".

Sia quest'ultima disposizione, per quello che può ancora valere, sia l'art. 6, co. 7, nella parte sopra riportata, destano alcune perplessità sotto il profilo della legittimità, in particolare, laddove l'art. 6, co. 7, estende l'incompatibilità prevista a carico del venditore a "società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione".

E' noto, infatti, al riguardo che, a partire dall'art. 8 della legge n. 287/1990 (cd. legge "Antitrust"), così come successivamente modificata ed integrata (dalla legge n. 57/2001), per poi passare agli artt. 34 e 34-bis della legge n. 239/2004 (cd. legge "Marzano") e, infine, all'art. 10, co. 3, del d.lgs. n. 115/2008, per lo svolgimento di attività "nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico", nel caso di specie, i venditori di energia si dovessero/potessero avvalere di "società separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale", come si esprime il richiamato art. 34 della legge "Marzano".

Alla luce delle statuizioni del provvedimento in oggetto, ciò non parrebbe più possibile, ma va da sé che una norma di livello secondario, come quella in commento, non può, come noto, derogare norme di livello primario.

Sarà, pertanto, cura della scrivente, unitamente alla Federutility, effettuare ulteriori valutazioni e approfondimenti, di cui saranno tempestivamente informate le Imprese associate.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione

Avv. Guido Del Mese

